

l'assicuratrice italiana danni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Edizione 03- 2010
PACCHETTO LIGHT

<u>Nota informativa al Contraente</u>	<u>2</u>
<u>Definizioni</u>	<u>2</u>
<u>Condizioni Generali di Assicurazione</u>	<u>2</u>
<u>Garanzia Incendio e Furto</u>	<u>4</u>

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 7 Settembre 2005).

La presente nota non ha valore contrattuale ed è redatta in lingua italiana.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

• **Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Società assicuratrice):**

L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A.

• **Sede legale:** Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia).

• **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni:** la Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 7/2/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17/2/1990.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

• **L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A. – Servizio Clienti** – Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia)

• **Numero verde:** 800-183381

Fax: 02 7216 9292

E-mail: info@allianz.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile, i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Se il fatto è qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

Si richiama l'attenzione del cliente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Le Parti concordemente attribuiscono ai seguenti termini presenti nel testo contrattuale il significato a fianco riportato:

Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Apparecchi audio-fono-visivi: radio, lettori compact disc, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: Il proprietario del veicolo a cui è stato erogato un finanziamento Volkswagen Bank sotto qualunque forma tecnica, oppure il Locatario in caso di locazione finanziaria.

Cliente: i soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un contratto di finanziamento/leasing avente ad oggetto autoveicoli ad uso privato, veicoli commerciali fino a 60 q.li. e/o il prodotto assicurativo.

Contraente: Volkswagen Bank GmbH.

Degrado: Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Indennizzo: Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

Scoperto: importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito ed indicato in polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.p.A.

Valore assicurato: valore di acquisto del bene documentato da fattura (comprensivo o meno dell'IVA a seconda dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia o non sia un soggetto di imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge).

Valore commerciale: valore del veicolo determinato sulla base del mercuriale indicato in polizza.

Valore di listino a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie, nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

Veicolo ad uso privato: veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Convenzione Volkswagen Bank

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank un contratto di finanziamento/leasing, sotto qualunque forma tecnica, per l'acquisto di autoveicoli ad uso privato, di veicoli commerciali fino a 60 q.li e/o del prodotto assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- veicoli di tipologia diversa da quella sopra indicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico).

Art. 2 – Decorrenza e durata delle coperture

La copertura di ogni singolo bene decorrerà dalle ore 00.00 del giorno in cui il Contraente liquida la pratica di finanziamento, erogata in qualsiasi forma tecnica.

Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della stessa è necessario stipulare una nuova copertura.

Nel corso della sua validità la copertura non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.

Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing, la copertura assicurativa si intende prestata sino alla fine del periodo corrispondente al premio già versato e perde efficacia da tale data; ciò senza alcuna ulteriore formalità da parte della Società e senza dare luogo ad alcuna restituzione del premio.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 4 "Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione".

Art. 3 – Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in un'unica soluzione ed a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative.

Art. 4 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio

In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing chiesta dal Cliente o dalla Contraente, esclusivamente nel caso di vendita (intesa anche come vendita successiva al riscatto da parte del locatario), consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza pattuita.

In tali casi, l'Assicurato è tenuto a consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto si intenderà risolto dalla data di avvenimento del fatto.

In caso di vendita (intesa anche come vendita successiva al riscatto da parte del locatario), consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato la Società restituirà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) dalla data di accadimento del fatto alla scadenza della copertura.

In caso di furto la Società restituirà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali

annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing. In caso di risoluzione anticipata, nei casi diversi da quelli sopra indicati, la copertura assicurativa rimarrà in essere alle condizioni originariamente sottoscritte.

Art. 5 - Cessione del contratto di assicurazione

In caso di subentro di un nuovo Cliente nel contratto di finanziamento/leasing, la Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione.

In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica.

In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 6 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve presentare denuncia alla Società entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento o dalla data di conoscenza del fatto per telefono al numero verde 800.82.00.21; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia del sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto sia totale che parziale nonché atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

Art. 7 - Liquidazione del danno

A) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Inoltre, per la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.

In caso di FURTOTOTALE

- Copia della denuncia alle Autorità
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
- Originale della carta di circolazione, se disponibile
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
- Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
- Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell'IVA
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura
- Procura a Vendere a favore di Allianz S.p.A., Largo Ugo Imeri n.1, Trieste
- Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto
- La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo
- Eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione

In caso di furto totale la liquidazione avrà luogo a decorrere dal 30° giorno successivo all'acquisizione di tutti i documenti richiesti dalla Società.

In caso di DANNOTOTALE per eventi diversi dal furto

- Copia della carta di circolazione
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura
- Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
- Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto
- La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.

In caso di DANNO PARZIALE

- Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A).
- Copia della carta di circolazione

- Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
- Copia della fattura di riparazione
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

Prima di pagare l'indennizzo la Società, quando lo ritenga necessario, può richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa, la Società si impegna a liquidare l'importo del danno a Volkswagen Bank.

B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

B1) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché singolarmente richiamati in polizza, e presenti nella fattura d'acquisto.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di veicoli verificatisi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

B2) DANNI PARZIALI

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all'assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

C) VALORE ASSICURATO E REGOLA PROPORZIONALE

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

D) IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge. In caso di veicolo locato in leasing e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

E) RIPRISTINO DEL VEICOLO

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.
- L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

F) RITROVAMENTO DEL VEICOLO

In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l'assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 02/72167211.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al capoverso B;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato ha facoltà di scegliere se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Società
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Società

Art. 8 - Clausola di beneficio

Il contratto ha come beneficiario privilegiato Volkswagen Bank GmbH che eroga i contratti di finanziamento/leasing.

Art. 9 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 11 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

GARANZIA INCENDIO E FURTO

Art.1- Oggetto dell'assicurazione

1) BENI ASSICURATI

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fonovisivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.

2) EVENTI ASSICURATI

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che soltanto tentato;
- rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario. Sono inoltre sempre esclusi i danni:
 - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
 - causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art.3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo dal danno indennizzabile l'eventuale scoperto indicato nel certificato di assicurazione, che resta a carico dell'Assicurato.

Per i veicoli con antifurto satellitare Cobra/GT (Getronic), con contratto di abbonamento che preveda la gestione automatica e diretta degli allarmi da parte della Centrale Operativa che usufruiscono dello sconto del 25%, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo del 25% dell'ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti previsti dalla garanzia - nei casi di:

- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza valido al momento del sinistro e dalla decorrenza della copertura;
- mancanza della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
- mancato allarme; l'esclusione non vale se dovuto ad assenza di campo della rete GSM;
- guasto dell'impianto; di tale circostanza e del tempo necessario alla riparazione la Società va informata tramite fax. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto ai fini della operatività dell'assicurazione.

Art.4 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'Art 7 A) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E FURTO

Azzeramento dello Scoperto Furto

Lo scoperto da applicarsi sull'eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- che la sottrazione del veicolo assicurato sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
- che il Contraente, a seconda delle ipotesi, provi l'avvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dell'autovettura.

In caso di sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento o dalla data di conoscenza del fatto si prega di contattare **L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI** al Numero Verde **800.82.00.21**
In caso di sinistro totale si prega di contattare anche **Volkswagen Bank** ai numeri **02.33027.1** oppure **02.33027533**.